



REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO FILIERE AGROALIMENTARI

Progetti integrati di Filiere corte e mercati locali

Obiettivi: I progetti integrati di filiera corta e mercati locali hanno lo scopo di comprendere, in un unico strumento, gli interventi, finanziabili con le misure del PSR, finalizzati all'aggregazione a carattere locale e alla riduzione del numero di operatori economici tra la fase di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre si intende favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità e trasferire al settore primario una maggiore quota di valore aggiunto per le produzioni agroalimentari, mediante la riduzione dei costi organizzativi e di transazione.

Destinatari del bando: Raggruppamenti di imprese che operano nel settore della produzione e/o della trasformazione e/o della commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come prodotti in ingresso del processo di trasformazione.

Annualità: 2016

Dotazione finanziaria assegnata:

€ 500.000,00 Sottomisura 1.1.A
€ 300.000,00 Sottomisura 1.2.A
€ 300.000,00 Sottomisura 3.1
€ 4.000.000,00 Sottomisura 4.1
€ 2.000.000,00 Sottomisura 4.2.A e B.
€ 1.500.000,00 Sottomisura 6.4 A Azione 4
€ 750.000,00 Sottomisura 16.2
€ 2.000.000,00 Sottomisura 16.4

Scadenza per la presentazione delle domande:

10/10/2017

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Andrea Strafonda

Tel. 0734-217063 - **Indirizzo mail:** andrea.strafonda@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	7
3. Ambito territoriale	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	8
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	8
5.1.2 <i>Requisiti delle imprese</i>	10
5.1.3 <i>Requisiti del progetto integrato di filiera</i>	11
5.2 Tipologia dell'intervento	4
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	12
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	14
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	14
5.5 Selezione dei Progetti Integrati di Filiera	15
5.5.1 <i>Criteri per la selezione dei progetti</i>	15
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	16
6. Fase di ammissibilità	17
6.1 Presentazione dei Progetti Integrati di Filiera	17
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	18
6.1.2 <i>Termini per la presentazione del progetto integrato di filiera</i>	18
6.1.3 <i>Documentazione da allegare al progetto integrato di filiera</i>	18
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	19
6.2 Istruttoria di ammissibilità	19
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase istruttoria</i>	19
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	20
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	20
6.2.4 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	20
7. Fase di attuazione del progetto integrato di filiera	20
7.1 Piena operatività della filiera: raggiungimento, mantenimento, controlli	21
7.2 Variazioni progettuali, Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	21
7.3 Domande di pagamento	22
7.4 Impegni dei beneficiari	22

7.5	Controlli e sanzioni.....	22
7.6	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	23
7.7	Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	23

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): Regione Marche - Servizio Ambiente e Agricoltura. Responsabile dell'Autorità: Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PIF: Commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei singoli Progetti Integrati di Filiera.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).

CONTRATTO DI FILIERA: contratto sottoscritto dai partecipanti alla filiera redatto sotto forma di scrittura privata contenente gli impegni, i vincoli reciproci, le modalità di gestione della filiera e dell'eventuale contenzioso.

CONTRATTO DI RETE: è il contratto con il quale aggregazioni di imprese instaurano tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un'organizzazione come la società o il consorzio), al fine di perseguire lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, sulla base di un programma comune di rete e conseguentemente a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese. Tale scopo si persegue anche attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora tramite l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. **Nell'ambito del contratto di rete è stipulato uno specifico contratto di filiera.**

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.¹

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FILIERE AGROALIMENTARI: Le filiere che risultano complementari alla definizione di Filiere Corte e Mercati Locali, e che hanno le seguenti caratteristiche:

- sono riferite a tutte le tipologie di prodotti alimentari;
- non prevedono alcuna distinzione in classe dimensionale.

FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI:

- Filiere Corte, sono così definite in quanto tra produttore e consumatore interviene un solo intermediario;
- Mercati Locali, sono così denominati in quanto hanno la caratteristica di realizzare tutte le fasi di produzione trasformazione e vendita entro un raggio massimo di 70 Km.

INTERMEDIARIO: Soggetto economico tra produttore primario e consumatore che svolge attività commerciale, che acquista e vende il prodotto della filiera (non è quindi considerato un intermediario, ad esempio, il frantoio che svolge il servizio di molitura per conto terzi).

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:²

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing): è ammissibile al sostegno previsto dal presente avviso la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisto di immobili, macchine e attrezzature (anche informatiche) ed impianti mediante locazione finanziaria quale aiuto accordato all'utilizzatore (beneficiario PSR) a condizione che al momento della presentazione della domanda di saldo sia avvenuto il riacquisto del bene oggetto di finanziamento da parte del beneficiario PSR. Quindi i contratti di leasing non potranno avere una durata superiore al termine previsto per la presentazione della domanda di saldo incluse eventuali proroghe accordate.

MISURE DI SISTEMA: sono le sottomisure del PSR attivabili dal solo Soggetto Promotore.

PRODOTTO DI FILIERA: Si tratta del prodotto che può essere sicuramente riconducibile al progetto di filiera. In particolare questo è verificato nei seguenti casi: a) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un altro soggetto partecipante alla medesima filiera; b) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un qualsiasi altro soggetto, anche esterno alla filiera, purché il prodotto in questione sia sottoposto ad un sistema di certificazione adottato nell'ambito della filiera stessa (certificazione della tracciabilità del prodotto e/o certificazione della qualità del prodotto)."

PRODUTTORE PRIMARIO: Ai fini della definizione di intermediario nella filiera corta, è considerato produttore primario l'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del Codice Civile.

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF): Progetto presentato dal Soggetto Promotore.

PMI: è da considerarsi "**media**" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. E' definita invece "**piccola**" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "**micro impresa**" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FILIERA: Tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto di filiera.

SOGGETTO PROMOTORE: E' il soggetto che si costituisce come raggruppamento di più imprese che includano tra le attività dichiarate alla CCIAA, anche quelle agricole. Il potere decisionale in seno al soggetto promotore deve essere in capo ai rappresentanti delle imprese agricole che risultano iscritte nella sezione speciale della CCIAA.

SETTORE PRODUTTIVO: Sono presi in considerazione i settori produttivi individuati dal PSR in relazione alle modalità di assegnazione delle priorità settoriali della misura 4.1. Tra le produzioni di nicchia sono prese in considerazione anche le altre produzioni minori;

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese aderenti ad un progetto integrato di filiera (PIF) con lo scopo di comprendere, in un unico strumento, gli interventi finanziabili con le misure del PSR in un uno o più settori produttivi.

Tali progetti rappresentano una modalità partecipativa pluridisciplinare volta a favorire l'aggregazione a carattere locale e la riduzione del numero di operatori economici tra la fase di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'obiettivo è quello diminuire la distanza tra produttori e consumatori e favorire la creazione di valore aggiunto a livello locale, anche tramite la riduzione dei costi organizzativi e di transazione.

Lo strumento del PIF prevede la stipula di uno specifico "accordo di filiera" sottoscritto dagli imprenditori agricoli e dai soggetti che operano nelle fasi di trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

Le filiere corte e locali, finanziate dal presente bando, sono quelle che riguardano tutti i prodotti agroalimentari inclusi nell'allegato I del Trattato UE come prodotti in entrata della fase di trasformazione.

3. Ambito territoriale

I Progetti Integrati di Filiera corta e mercati locali si possono attivare sull'intero territorio della Regione Marche. In particolare sono finanziabili tutti gli investimenti previsti dalle singole misure attivabili in filiera, realizzati da imprese aderenti ad un PIF, che rispettino le condizioni di accesso alle singole misure.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva per il presente bando è pari ad € 9.850.000,00 ripartita tra le diverse misure come di seguito specificato nella tabella 1:

Tabella 1: Misure attivabili all'interno dei progetti di filiere corte e mercati locali e dotazione totale per ciascuna misura

Misure attivabili	Dotazione per misura	Atto di pubblicazione del bando di riferimento
Misura 1.1. A - Formazione (di sistema)	€ 500.000,00	DGR n. 937 del 08/08/2016
Misura 1.2.A - Informazione (di sistema)	€ 300.000,00	DGR n. 143 del 18/03/2016
Misura 3.1 - Certificazione di qualità	€ 300.000,00	DGR n. 151 del 220/03/2016
Misura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	€ 4.000.000,00	DGR 218 del 13/03/2017
Misura 4.2. A e B - Trasformazione	€ 2.000.000,00	DGR n. 179 del 01/04/2016
Misura 6.4 Azione 4 Trasformazione e commercializzazione di prodotti	€ 1.500.000,00	DGR 245 DEL 20/03/2017

Allegato I al trattato solo come input		
Misura 16.2 - Progetti pilota (di sistema)	€ 750.000,00	DGR n. 856 del 01/08/2016
Misura 16.4 - Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali (di sistema)	€ 2.000.000,00	DGR 533 del 29/05/2017
Dotazione totale filiere corte / mercati locali	€ 11.350.000,00	

Nella tabella 1 sono riportate le dotazioni per ciascuna misura e la dotazione totale per le filiere corte e mercati locali.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile, per ogni misura di investimento, è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

Gli importi totali ammissibili per singola filiera derivano dalla somma degli aiuti relativi a ogni singola domanda di sostegno.

I massimali per progetto afferente al PIF sono quelli stabiliti dai singoli bandi delle specifiche misure. **La somma delle dotazioni delle diverse misure non può superare il massimale della dotazione del PIF come di seguito indicata.**

Per l'intera filiera il contributo complessivo non può superare il **30% del fatturato** cumulativo di tre annualità individuate dal Soggetto Promotore secondo quanto stabilito al paragrafo "Requisiti del progetto integrato di filiera".

Per ogni filiera non può essere comunque superato il massimale di **1 milione di contributo**.

Per progetti di filiera di dimensione particolarmente limitata, il cui fatturato cumulativo di tre anni di cui sopra non supera i **300.000 Euro**, si applica una percentuale del **60% del fatturato** fino ad un massimale di **90.000 Euro di contributo** per l'intera filiera.

Per progetti di filiera il cui fatturato cumulativo di tre anni di cui sopra non raggiunge i **60.000 Euro**, non è ammesso alcun contributo.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto promotore, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti, intesi come potenziali beneficiari di almeno una misura attivabile in filiera, sono:

1. il soggetto promotore;
2. i partecipanti alla filiera.

I soggetti potenziali beneficiari devono:

- sottoscrivere il contratto di filiera (cfr. paragr. 6.1.3.);
- prevedere gli interventi ammissibili ad una o più delle misure attivabili indicate al precedente paragrafo 4.

Di seguito vengono indicati i requisiti per i vari soggetti potenziali beneficiari:

Soggetto promotore

- › deve essere iscritto alla CCIAA con sede operativa nella Regione Marche;
- › raggruppa esclusivamente imprese che prevedono tra le attività dichiarate alla CCIAA, anche quella agricola;
- › assume il ruolo di rappresentante per tutti gli operatori della filiera sulla base del contratto di filiera;
- › svolge l'azione di animazione per la creazione ed il mantenimento della filiera;
- › diventerà il concessionario del marchio relativo al sistema di qualità alimentare ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) 1974/06, qualora utilizzato nell'ambito del progetto di filiera;
- › presenta il progetto integrato di filiera e coordina la presentazione dei progetti individuali e, in caso di approvazione, cura le attività e le comunicazioni connesse all'iter istruttorio;
- › coordina le attività della filiera in relazione al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel business plan;
- › in virtù del mandato di rappresentanza conferito, intrattiene i rapporti con la Pubblica Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del progetto integrato di filiera fino all'accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto;
- › dispone di una adeguata capacità amministrativa tramite il rispetto di standard minimi di competenza del personale.

La competenza di cui all'ultimo punto è dimostrata indicando le figure professionali che si intendono impiegare, anche a tempo parziale, per assolvere a tutte le funzioni assegnate. Tali figure debbono essere competenti sotto il profilo tecnico-amministrativo e finanziario nell'utilizzo dei fondi pubblici. Nel caso in cui ci si avvalga di un "facilitatore" di filiera iscritto all'Elenco regionale, il requisito è comunque rispettato.

Il ruolo del Soggetto Promotore per le Filiere Corte / Mercati locali può essere ricoperto da:

- a) un'associazione di produttori di qualsiasi natura giuridica, escluse le organizzazioni professionali e/o interprofessionali, che rappresentano uno o più settori, dal cui statuto si evinca che nella composizione dell'organo decisionale la prevalenza sia detenuta da imprenditori agricoli iscritti alla CCIAA, sezione speciale delle imprese agricole. Nel caso di società di capitali, la maggioranza delle quote societarie deve essere posseduta dagli imprenditori agricoli di cui sopra;
- b) un gruppo di operatori della filiera aggregati tramite contratto di rete. Il potere decisionale dell'Organo comune deve rispettare gli stessi criteri di cui al precedente punto a);

Il soggetto promotore può rivestire tale ruolo in un unico progetto di filiera corta / mercato locale. Un soggetto promotore di una filiera corta / mercato locale può essere anche il soggetto promotore di una filiera agroalimentare.

Il soggetto promotore rappresenta gli operatori della filiera sulla base del contratto di filiera, sottoscritto dagli operatori medesimi, con contenuti diversi a seconda della tipologia assunta. In particolare:

per la tipologia a)

si tratta di un mandato ad agire in nome e per conto dei partecipanti, in virtù del contratto sottoscritto, con il quale vengono conferiti i seguenti poteri:

- gestione e registrazione del contratto di filiera e raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti;
- elaborazione, sottoscrizione e presentazione del Progetto integrato di filiera con le modalità descritte al successivo capitolo 6;
- rappresentanza dei partecipanti nei rapporti con l'Amministrazione, in tutte le fasi dell'iter istruttorio e per tutti gli adempimenti legati ad eventuali atti e comunicazioni richieste dall'Amministrazione stessa o connessi all'attuazione del progetto integrato di filiera come previsto dal bando regionale di riferimento;
- ulteriori poteri ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto.

per la tipologia b)

L'esecuzione del progetto di filiera (programma di rete) è affidata al Soggetto Promotore che svolgerà l'ufficio di Organo comune a cui è attribuita la rappresentanza, quale mandatario comune, di tutte le imprese aderenti; in particolare l'Organo comune potrà agire in rappresentanza di tutti gli aderenti, anche disgiuntamente, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di

garanzia per l'accesso al credito ed in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Anche nel caso di aggregazione con contratto di rete deve essere sottoscritto uno specifico contratto di filiera.

Il soggetto promotore/capofila risponde delle responsabilità assunte in ragione delle mandato attribuito e di quelle ascrivibili alle responsabilità connesse agli interventi svolti in qualità di beneficiario diretto di una o più misure; non risponde quindi delle inadempienze e delle sanzioni attribuibili ai beneficiari in relazione agli aiuti delle singole misure/azioni.

Soggetti partecipanti alla filiera

Sono partecipanti ai progetti integrati di filiera gli operatori della filiera **beneficiari o non** degli aiuti a valere su una o più misure del progetto di filiera che sottoscrivono contratto di filiera di cui al paragrafo 6.1.3.

Possono sottoscrivere il contratto di Filiera Corta / Mercato Locale:

- ✓ gli imprenditori agricoli, singoli o associati;
- ✓ le associazioni di produttori;
- ✓ le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare;
- ✓ le imprese commerciali di prodotti agroalimentari;

Non sono considerate associazioni di produttori le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

I soggetti beneficiari debbono:

- prevedere gli interventi ammissibili in relazione ad una o più delle misure attivabili indicate al precedente paragrafo 4.
- possedere al momento della domanda individuale i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità previsti per le singole sottomisure/operazioni per le quali viene richiesto l'aiuto, così come specificato nei singoli bandi, a cui si rinvia.

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini:

- della gestione del finanziamento con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione di contratto di filiera;
- degli adempimenti fiscali;
- degli oneri sociali;
- della rispondenza ai vincoli di ciascuna misura e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni/interventi di cui è titolare.

Non è possibile per un singolo soggetto partecipare, per ciascun settore produttivo, ad una medesima tipologia di filiera (filiera agroalimentare o filiera corta/mercato locale). È invece possibile partecipare per lo stesso settore produttivo a tipologie di filiera differenti o viceversa ad una medesima tipologia di filiera, ma in settori produttivi diversi. Si precisa che ciascuna fattura emessa può essere presa in conto una sola volta nella verifica del raggiungimento del fatturato delle eventuali diverse filiere.

5.1.2 Requisiti delle imprese

Per quanto riguarda i requisiti delle imprese che richiedono di accedere al sostegno previsto dalle misure attivabili in filiera, valgono le disposizioni contenute all'interno degli specifici bandi di riferimento, compresa la cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione⁵.

⁵ La clausola "Deggendorf" dispone che:

Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento (Reg. UE 702/2014 ndr) non si applica:

5.1.3 *Requisiti del progetto integrato di filiera*

Contenuti dei progetti integrati di filiera

Il Progetto Integrato di Filiera deve essere redatto secondo uno schema predisposto dall'Autorità di Gestione contenente i seguenti elementi:

1. descrizione generale del progetto integrato di filiera;
2. area di intervento con delimitazione entro i 70 km per i progetti di mercato locale. Deve essere a tal fine indicato il punto baricentrico dell'area. Se del caso sono indicate le produzioni che devono subire una trasformazione conto terzi fuori da tale area in deroga alla suddetta delimitazione;
3. descrizione del soggetto promotore e del suo ruolo all'interno della filiera;
4. individuazione dei soggetti partecipanti alla filiera e loro ruolo;
5. soggetti esterni coinvolti nel progetto di filiera e loro ruolo;
6. contratto di filiera sottoscritto dai soggetti partecipanti alla filiera;
7. indicazioni delle esigenze formative e delle azioni informative con descrizione dettagliata delle esigenze per le attività formative ed informative rilevate ai partecipanti alla filiera, con l'indicazione delle tematiche coerenti con le finalità della Filiera Corta / Mercato locale, la loro rilevanza ed ogni altro elemento ritenuto utile a definire gli interventi di formazione e informazione necessari alla filiera in questione. Sulla base di tale descrizione sarà valutata la coerenza dei progetti proposti dai richiedenti, rispetto alla filiera a cui si riferiscono;
8. indicazioni delle esigenze di sviluppo Progetti pilota qualora il PIF esprima l'esigenza di attivare la misura 16.2 specificando la ricaduta sui partecipanti alla filiera e assicurando la stretta interconnessione tra domanda e offerta di innovazione del PIF. Sulla base di tale descrizione sarà valutata la coerenza dei progetti proposti dai richiedenti, rispetto alla filiera a cui si riferiscono;
9. indicazione delle attività di animazione e descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento da parte del Soggetto Promotore;
10. il *business plan* di filiera, con una prospettiva finanziaria ed operativa di 5 anni, che dovrà contenere:
 - a) analisi del contesto in cui si inserisce il progetto di filiera: a) quadro nazionale ed internazionale del settore; b) quadro regionale del settore; c) situazione di partenza della filiera e relativa analisi SWOT;
 - b) indicazione degli obiettivi e delle strategie che si intendono adottare e descrizione delle ricadute positive per le aziende che partecipano alla filiera in termini di vantaggi economici;
 - c) indicazione della filiera che si intende realizzare e relazione descrittiva del contesto in cui si inserisce, nonché delle modalità di raggiungimento del consumatore finale;
 - d) descrizione degli investimenti che il progetto di filiera intende attivare, suddivisi tra progetti individuali aziendali ed interventi "di sistema" con indicazione del carattere propedeutico o complementare di questi ultimi rispetto ai progetti individuali;
 - e) il fatturato annuale previsto per la filiera ai fini della quantificazione del contributo del PSR, è stimato prendendo in considerazione il solo fatturato relativo al prodotto di filiera, così come definito al capitolo 1 (Definizioni) e limitato al solo fatturato originato da materia prima di esclusiva pronienza regionale;

a) *ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;*

b) *agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."*

- f) il piano finanziario complessivo nell'ambito del quale sono imputate le voci di costo relative alle singole misure, riepilogate in apposita tabella. La dotazione finanziaria assegnata alla misura 16.4. non può comunque superare la quota del 20% dell'intera dotazione finanziaria della filiera;
- g) il cronoprogramma delle azioni e degli investimenti che si intendono attivare con indicazione dei tempi di realizzazione di ciascun intervento.

Per quanto riguarda i progetti individuali, aziendali o di sistema, valgono le disposizioni contenute all'interno degli specifici bandi di riferimento.

5.2 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Per gli aiuti agli investimenti materiali e immateriali, per le tipologie di intervento e per le relative spese ammissibili, si rimanda ai bandi delle singole misure attivabili all'interno del PIF.

Tutte le misure attivabili all'interno del PIF devono prevedere esclusivamente interventi connessi alle produzioni di filiera.

Di seguito si riportano gli elementi specifici che modificano o integrano, nel caso di attivazione nelle filiere corte e dei mercati locali, quanto stabilito dai rispettivi bandi di misura.

Misura 1.1 Operazione A) – Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale

La Misura si attua per il tramite di enti di formazione accreditati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche.

Elementi specifici che modificano o integrano il bando

Per tale Misura il progetto formativo dovrà essere espresso in relazione al fabbisogno di formazione degli aderenti alle filiere corte e dei mercati locali, sulle tematiche specifiche del PIF e con una quantificazione in base alle necessità ed ai potenziali destinatari delle azioni formative.

Nel progetto formativo possono essere descritte le attività formative con l'indicazione delle tematiche, la loro rilevanza ed ogni altro elemento ritenuto utile a definire gli interventi di formazione necessari all'area in questione. Sulla base di tale documento, al momento dell'apertura del relativo bando, sarà valutata la coerenza dei progetti proposti dai richiedenti, rispetto alla filiera corta e dei mercati locali a cui si riferiscono.

Misura 1.2 Operazione A) - Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali

Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza).

Elementi specifici che modificano o integrano il bando

Fermo restando le regole fissate nello specifico bando, l'attivazione di tale misura all'interno delle filiere corte e dei mercati locali prevede che:

- il beneficiario della misura è il Soggetto Promotore della filiera;
- per adeguato numero di sedi si intende almeno una sede nel territorio su cui opera la filiera;
- la durata massima del progetto di informazione è fissata in base alla durata del PIF;
- il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100% delle spese ammissibili per le azioni di informazione;
- il progetto formativo dovrà essere espresso in relazione al fabbisogno di formazione degli aderenti al PIF così come descritto nel Business plan di filiera.

Misura 4.1. – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole.

La misura è finalizzata a garantire il sostegno del settore della produzione primaria attraverso il miglioramento della competitività delle imprese agricole.

Elementi specifici che modificano o integrano il bando

Fermo restando le regole fissate nello specifico bando, l'attivazione di tale misura all'interno delle filiere corte e dei mercati locali prevede che:

- l'impresa agricola che intende attivare la misura 4.1 in filiera deve essere in regola con la cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, (cfr nota 5);
- interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione o allestimento di punti vendita extra aziendali anche ricadenti in aree urbane, effettuati da agricoltori singoli o associati aderenti alla filiera;
- il requisito di accesso relativo alle ULA, per le imprese aderenti ad un progetto di filiera, è ridotto a 0,5 anche per le imprese fuori della zona montana come stabilito al cap. 8.2.4.3.1.11. "Informazioni specifiche della misura" del PSR Marche 2014 – 2020;
- tutti i titoli abilitativi relativi alle opere edili possono essere prodotti entro il termine della fase istruttoria dei PIF ovvero entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande;
- la maggiorazione del 10% per gli investimenti collegati alle operazioni di coltivazione biologica o a basso impatto ambientale (articoli 29 o 28 del Regolamento UE 1305/2013) può essere riconosciuta a condizione che il richiedente abbia sottoscritto un accordo agroambientale d'area che risulti approvato e finanziato dalla Regione Marche entro i termini previsti per l'istruttoria di ammissibilità dei Progetti Integrati di Filiera di cui al presente bando. In ogni caso potranno beneficiare dell'aiuto maggiorato soltanto le seguenti tipologie di investimento distinte per settore:
 - a) Settore vitivinicolo – Macchine specifiche per le operazioni colturali che consentono la maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci e concimi;
 - b) Settore olivicolo – Macchine specifiche per le operazioni colturali che consentono la maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci e concimi;
 - c) Settore ortofrutta – Macchine specifiche per le operazioni colturali che consentono la maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci e concimi;
 - d) Settore oleaginose e proteaginose – Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano sistemi di guida attraverso sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) e rilevazione tramite droni;
 - e) Settore Cereali – Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano sistemi di guida attraverso sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) e rilevazione tramite droni;
 - f) Settori zootecnici (bovino/suino/ovicaprino/avicolo) – Attrezzature per lo spandimento di letame o liquame per le sole aziende biologiche. Investimenti ed impianti per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge e rispettosi delle norme per l'allevamento biologico.

Misura 4.2. – Operazione A) Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

La misura è finalizzata a garantire il sostegno alle imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali all'ammodernamento delle strutture di trasformazione, e commercializzazione.

Elementi specifici che modificano o integrano il bando

Fermo restando le regole fissate nello specifico bando, l'attivazione di tale misura all'interno delle filiere corte e dei mercati locali prevede che:

- A maggior chiarimento di quanto riportato nello specifico bando, si precisa che gli investimenti per impianti di energia da fonti rinnovabili non possiedono i requisiti di cui all'operazione B), pertanto non possono concorrere al raggiungimento della percentuale minima di investimento che determina l'attribuzione dello specifico punteggio di priorità;
- tutti i titoli abilitativi relativi alle opere edili possono essere prodotti entro il termine della fase istruttoria dei PIF ovvero entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande;
- oggetto del contratto di Filiera possono essere, oltre ai prodotti di qualità (DOP IGP e QM), tutti i prodotti che in ingresso del processo di trasformazione risultino inclusi nell'allegato I del TFUE;
- le quantità di prodotto relative alla materia prima lavorata dagli impianti finanziati, deve provenire per almeno il 60% dai produttori agricoli sottoscrittori del contratto di filiera, anche ubicati fuori dalla Regione Marche.
- oggetto del contratto di Filiera possono essere, oltre ai prodotti di qualità (DOP, IGP, QM e BIO), tutti i prodotti che in ingresso del processo di trasformazione risultino inclusi nell'allegato I del TFUE.
- gli investimenti vanno realizzati per un valore di spesa pari o superiore ad € 15.000,00 al netto di eventuali spese tecniche.

Misura 6.4 – Trasformazione e Commercializzazione di prodotti Allegato I al Trattato solo come input.

La misura garantisce alle aziende agricole partecipanti la possibilità di avviare gli investimenti legati alla trasformazione dei prodotti allegato I in entrata in prodotti non allegato I in uscita, permettendo loro di sviluppare nuovi filoni di attività nella logica di un'azienda agricola multifunzionale.

Fermo restando le regole fissate nello specifico bando, l'attivazione di tale misura all'interno delle filiere corte e dei mercati locali prevede che:

- o tutti i titoli abilitativi relativi alle opere edili possono essere prodotti entro il termine della fase istruttoria dei PIF ovvero entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande;
- o gli investimenti vengano realizzati per un valore di spesa pari o superiore a € 15.000,00 al netto di eventuali spese tecniche.

Misura 16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

La Misura mira ad elevare, attraverso la cooperazione tra più partner, il livello di innovazione delle imprese agricole, alimentari e forestali e degli operatori pubblici e privati delle aree rurali, nell'ambito delle tematiche oggetto del progetto di filiera o dell'accordo agroambientale di area di riferimento.

Elementi specifici che modificano o integrano il bando

Fermo restando le regole fissate nello specifico bando, l'attivazione di tale misura all'interno delle filiere corte e dei mercati locali prevede che:

- Per la realizzazione dei progetti l'importo del contributo non può superare i 150.000,00 Euro;
- In ciascuna filiera può essere previsto un solo progetto a valere della misura 16.2.

5.3 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi nell'ambito del PIF sulla base di quanto previsto per le singole misure attivate e riportate nei bandi specifici ai quali si rinvia.

5.4 IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO

Il contributo viene erogato a valere sulle singole misure attivate nell'ambito del progetto integrato di filiera con le modalità riportate negli specifici bandi.

Il contributo viene erogato a titolo di rimborso delle spese sostenute esclusivamente per la realizzazione degli interventi ammessi nell'ambito del progetto integrato di filiera.

5.5 SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA

5.5.1 Criteri per la selezione dei progetti

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda nella graduatoria regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

La selezione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione regionale nominata con successivo atto dell'AdG.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Inclusione del progetto di filiera nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di un PIL approvato da un GAL o dalla Regione Marche	20%
B. Quota delle produzioni di qualità riconosciuta a livello comunitario presenti nella filiera (prodotti ammissibili agli aiuti della misura 3.1.)	30%
C. Adozione di sistemi di tracciabilità delle produzioni in tutte le fasi della filiera (*)	15%
D. Numero di produttori coinvolti nella filiera	25%
E. Realizzazione delle produzioni in territori interessati da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche entro i termini istruttori del presente bando	10%
TOTALE	100%

(*) sono riconosciuti i sistemi di rintracciabilità ISO 22005, il sistema Si. Tra. in caso di produzioni QM ed il sistema di certificazione delle produzioni DOC/DOCG/IGT per i vini.

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Inclusione del progetto di filiera nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di un PIL approvato da un GAL o dalla Regione Marche	Punti
- Il progetto per la creazione e lo sviluppo di filiere corte / mercati locali e le relative attività promozionali risultano inserite in un PIL che ne mostra le strette correlazioni con le complessive strategie di attuazione del PIL stesso	1
- Il progetto per la creazione e lo sviluppo di filiere corte / mercati locali e le relative attività promozionali non risultano inserite in un PIL	0

B. Quota delle produzioni di qualità riconosciuta a livello comunitario presenti nella filiera (prodotti ammissibili agli aiuti della misura 3.1.)	Punti
- 100% dei prodotti della filiera, in termini di fatturato, sono di qualità riconosciuta a livello comunitario	1
- Almeno il 50% dei prodotti della filiera, in termini di fatturato, sono di qualità riconosciuta a livello comunitario	0,5

- Meno del 50% dei prodotti della filiera, in termini di fatturato, sono di qualità riconosciuta a livello comunitario	0
--	---

C. Adozione di sistemi di tracciabilità delle produzioni in tutte le fasi della filiera (rintracciabilità ISO 22005, Si. Tra. in caso di produzioni QM ed il sistema di certificazione delle produzioni DOC/DOCG/IGT per i vini.)	Punti
- Tutti i prodotti della filiera, in termini di fatturato, sono tracciati in tutte le fasi della filiera	1
- Almeno il 50% dei prodotti della filiera, in termini di fatturato, sono tracciati in tutte le fasi della filiera.	0,5
- Meno del 50% dei prodotti della filiera, in termini di fatturato è tracciato in tutte le fasi della filiera.	0

D. Numero di produttori coinvolti nella filiera	Punti
- Numero di produttori, aderenti alla filiera superiore a 10	1
- Numero di produttori, aderenti alla filiera compreso tra 5 e 10	0,5
- Numero di produttori, aderenti alla filiera inferiore a 5	0

E. Realizzazione delle produzioni in territori interessati da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche entro i termini istruttori del presente bando	Punti
- Il 100% dei produttori aderenti alla filiera e fornitori dei prodotti della filiera stessa, hanno la propria azienda ricadente prevalentemente in un territorio interessato da un accordo agro ambientale d'area.	1
- Oltre il 70% dei produttori aderenti alla filiera e fornitori dei prodotti della filiera stessa, hanno la propria azienda ricadente prevalentemente in un territorio interessato da un accordo agro ambientale d'area	0,6
- Tra il 30% ed il 70% dei produttori aderenti alla filiera e fornitori dei prodotti della filiera stessa, hanno la propria azienda ricadente prevalentemente in un territorio interessato da un accordo agro ambientale d'area	0,3
- Altre filiere	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale secondo le seguenti modalità:

- A. assegnazione dei punteggi di priorità ai singoli PIF sulla base dei criteri riportati nel precedente paragrafo 5.5.1, con le seguenti modalità:
 1. si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E);
 2. si moltiplicano i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
 3. si effettua la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che determina il punteggio totale del progetto integrato di filiera;
- B. verifica del **raggiungimento del punteggio minimo pari a 0,30** che costituisce la soglia di qualità al di sotto della quale il progetto integrato di filiera non è considerato ammissibile;
- C. predisposizione delle graduatorie interne a ciascun progetto integrato di filiera e relative a ciascuna misura, di tutti i progetti individuali risultati ammissibili a seguito delle istruttorie effettuate con le modalità indicate dai bandi delle singole misure, sulla base delle dotazioni finanziarie per misura fissate dal Soggetto Promotore nel Business Plan di filiera;
- D. predisposizione della graduatoria generale.

I PIF verranno finanziati in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascuna misura attivabile in filiera, al netto della quota di riserva del 10% della stessa.

A parità di punteggio avranno priorità i progetti presentati da Soggetti Promotori con fatturato maggiore.

La tabella 1 di cui al capitolo 4, riporta la dotazione massima per le Filiere Corte / Mercati locali e la ripartizione dei fondi per singola misura.

Si potrà pertanto scorrere in graduatoria fino a che non verrà superata la dotazione massima assegnata alle filiere corte / mercati locali e le dotazioni massime assegnate alle singole misure, fermo restando quanto di seguito indicato riguardo alla possibilità di raggiungere comunque gli obiettivi della filiera:

- nel caso dell'esaurimento della dotazione di una misura che non consenta di finanziare tutte le domande, qualora la Commissione di valutazione ritenga che il mancato finanziamento di alcune aziende non determini motivo di decadenza e garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi del business plan di filiera, può essere effettuato il finanziamento parziale con la dotazione residua;
- la stessa valutazione è effettuata nel caso in cui alcuni progetti non sono ammessi a finanziamento per la mancanza dei necessari requisiti progettuali (inammissibilità della domanda di aiuto);
- nel caso della presentazione di un numero di progetti per una determinata misura il cui fabbisogno superi la dotazione stabilita dal business plan di filiera per la stessa misura, sono ammesse a finanziamento le sole aziende che rientrano in posizione utile della graduatoria interna;
- nel caso di dotazione parzialmente sufficiente a finanziare l'ultimo progetto in graduatoria di misura, il progetto può essere finanziato a condizione che il beneficiario ne garantisca il completamento a proprie spese.

Tutti i requisiti di priorità del Progetto Integrato di Filiera corta e mercato locale devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda, verificati dalla Commissione nel corso dell'istruttoria di valutazione degli stessi e posseduti fino al raggiungimento della piena operatività della filiera. Se entro questo termine vengono meno alcuni requisiti di priorità, sono applicate le riduzioni dei contributi, previsti al paragrafo "Controlli e sanzioni".

6. Fase di ammissibilità

6.1 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁶

⁶ L. 241/90 art.2

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda del soggetto promotore e dei singoli richiedenti i contributi previsti dalle singole misure attivabili all'interno del PIF;
- **caricamento su SIAR** degli allegati di tutte le domande **afferenti al PIF**;
- **sottoscrizione** della domanda da parte dei richiedenti **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Gli utenti possono caricare personalmente nel sistema le singole domande o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ai fini della presentazione di tutti i progetti coinvolti in questa fase, il soggetto promotore svolge un ruolo di coordinamento.

6.1.2 Termini per la presentazione del progetto integrato di filiera

Il progetto integrato di filiera **può essere presentato a partire dal 18/01/2017 e fino alle ore 13,00 del giorno 10/10/2017, termine perentorio.**

Il progetto deve essere corredato di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarati immediatamente inammissibili

- I progetti presentati oltre il termine;
- i progetti sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione dei progetti.

6.1.3 Documentazione da allegare al progetto integrato di filiera

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere:

- Progetto integrato di filiera, predisposto su SIAR secondo le indicazioni di cui precedente paragrafo 5.1.3.;
- documentazione relativa alla forma di aggregazione prescelta tra quelle indicate ai capitoli precedenti (Associazione di produttori, Contratto di rete).
- contratto di filiera tramite il quale sono regolati i rapporti tra gli operatori della filiera stessa (soggetto promotore, partecipanti e aderenti alla filiera), redatto secondo quanto di seguito indicato. In questa fase il contratto/accordo può essere non registrato. Sarà obbligatoriamente registrato e trasmesso al Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla comunicazione di finanziabilità del progetto integrato di filiera a pena di inammissibilità dello stesso. La responsabilità per il mancato raggiungimento del fatturato di filiera va ripartita pro quota in base alle specifiche inadempienze di ognuno dei sottoscrittori del contratto di filiera. Il contratto di filiera è sottoscritto tra i singoli aderenti alla filiera ed il legale rappresentante del soggetto promotore.

CONTRATTO DI FILIERA

L'attivazione della filiera non prevede requisiti minimi di quantitativi contrattualizzati, lasciando al soggetto promotore la definizione delle quantità che verranno gestite dalla filiera sulla base di una stima preventiva e legata

alle potenzialità dei singoli partecipanti alla filiera. Sulla base di detta stima dovranno essere contrattualizzati i quantitativi di materia prima.

I partecipanti alla filiera sottoscrivono il contratto di filiera sotto forma di scrittura privata contenente gli impegni, i vincoli reciproci, le modalità di gestione della filiera e dell'eventuale contenzioso. Il contratto viene presentato contemporaneamente al progetto integrato di filiera, corredato dall'impegno alla registrazione in via definitiva in caso di ammissibilità del progetto.

Il contratto è redatto secondo lo schema proposto su SIAR, deve contenere, i seguenti elementi:

- 1) indicazione dei soggetti che sottoscrivono il contratto in qualità di partecipanti;
- 2) i compiti affidati al soggetto promotore;
- 3) le finalità, l'oggetto e le operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del progetto integrato di filiera;
- 4) i quantitativi complessivi di prodotto/i cui il contratto è riferito e che, partecipanti, si impegnano a mantenere per tutta la durata del contratto;
- 5) la durata del contratto, il quale deve garantire il mantenimento del progetto di filiera per il periodo fissato dal bando;
- 6) i rapporti all'interno della filiera in relazione ai poteri di rappresentanza, agli impegni riguardanti la realizzazione del singolo intervento in rapporto al progetto di filiera, alle responsabilità reciproche delle parti;
- 7) i vincoli che legano tra loro i diversi sottoscrittori del contratto di filiera in relazione agli obblighi di vendita e di acquisto ed eventualmente ai parametri di prezzo legati alla qualità delle produzioni;
- 8) le modalità di gestione delle eventuali riduzioni di aiuto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera e del relativo contenzioso.
- 9) le modalità di recesso in caso di mancato finanziamento del progetto integrato di filiera.
- 10) le modalità di adesione nuovi aderenti o sostituzione.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Si rinvia a quanto previsto dalla specifica sezione dei singoli bandi attivati in filiera.

6.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ

6.2.1 Controlli amministrativi in fase istruttoria⁷

Lo svolgimento dell'istruttoria prevede:

1. La verifica della presenza delle condizioni di ammissibilità generali dei singoli Progetti Integrati di Filiera, secondo quanto stabilito dal bando;
2. L'assegnazione dei punteggi di priorità ai progetti integrati di filiera, compresa la verifica del superamento del punteggio minimo del progetto di filiera, che costituisce la soglia di qualità al di sotto della quale il progetto non è considerato ammissibile;
3. La verifica della presenza delle condizioni di ammissibilità generali dei progetti individuali (aziendali e di sistema), collegati ai diversi progetti integrati di filiera, secondo quanto stabilito dal bando;
4. L'assegnazione dei punteggi di priorità ai singoli progetti collegati ad un progetto integrato di filiera sulla base dei criteri riportati negli specifici bandi di misura;
5. Se previsto, la verifica per ciascun progetto singolo, del superamento del punteggio minimo, secondo quanto stabilito nei rispettivi bandi.

La verifica delle condizioni di ammissibilità generali dei singoli Progetti Integrati di Filiera, si svolge nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande e si chiude con

⁷ In relazione all'istruttoria dei progetti individuali, la Commissione si avvarrà dell'attività degli istruttori già individuati per le singole sottomisure.

un provvedimento di ammissibilità dei PIF condizionata al successivo esito positivo della verifica dei progetti individuali aziendali afferenti alle sottomisure attivate con il PIF.

Dalla data del provvedimento decorre il termine di 90 giorni per effettuare la verifica di ammissibilità dei progetti individuali aziendali - svolta con le modalità previste dalle singole sottomisure attivate ed indicate nei relativi bandi – la predisposizione delle graduatorie interne a ciascun PIF e relative a ciascuna misura, di tutti i progetti individuali risultati ammissibili sulla base delle dotazioni finanziarie per misura fissate dal Soggetto Promotore nel Business Plan di filiera, nonché la predisposizione della graduatoria generale.

Cause di inammissibilità

Gli elementi che determinano la non ammissibilità del **progetto integrato di filiera** sono:

- la presentazione oltre i termini (Cfr. paragr. 6.1.2);
- la mancata presentazione della documentazione di cui al paragr. 6.1.3;
- Il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto al paragr. 5.5.2.

Per gli elementi che determinano la non ammissibilità dei **singoli progetti individuali e di sistema** contenuti nel progetto di filiera si rinvia a quanto specificato nei rispettivi bandi.

In ogni caso la finanziabilità dei progetti di filiera e dei progetti individuali e di sistema in esso contenuti è subordinata alle disponibilità finanziarie in relazione: a) alla posizione in graduatoria dei progetti integrati di filiera; b) all'interno di ciascun progetto integrato di filiera, alla posizione in graduatoria per ciascuna misura dei singoli progetti individuali.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi per i progetti individuali;
- ✓ del contributo concedibile per i progetti individuali;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

La richiesta di riesame a seguito di una esclusione di PIF o ammissibilità parziale di domande incluse all'interno dello stesso, dovrà essere presentata alla Commissione di valutazione per il riesame (istituita con apposito atto dall'AdG) entro i termini previsti dalla comunicazione di cui al paragr. 6.2.2.

6.2.4 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di misura.

7. Fase di attuazione del progetto integrato di filiera

Questa fase riguarda:

- la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento al termine della fase esecutiva
- il raggiungimento e mantenimento della **piena operatività** della filiera.

7.1 **PIENA OPERATIVITÀ DELLA FILIERA: RAGGIUNGIMENTO, MANTENIMENTO, CONTROLLI.**

Raggiungimento della piena operatività

La **piena operatività** della filiera è conseguita quando viene raggiunto almeno il 60% del fatturato annuo previsto dal Business Plan, di cui al paragrafo 5.1.3., presentato in sede di domanda.

Inoltre deve essere garantito il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati derivi da produttori agricoli di base partecipanti alla filiera corta / mercato locale oggetto dell'aiuto. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa.

Mantenimento della piena operatività

- A. Il livello minimo di fatturato di cui sopra deve essere garantito per almeno un triennio (tre bilanci annuali anche non consecutivi) sui cinque previsti per la piena operatività della filiera e andrà calcolato esclusivamente in base alle fatture emesse dai soggetti aderenti alla filiera, verso soggetti esterni alla filiera, siano essi consumatori finali, commercianti o ulteriori trasformatori;
- B. il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati derivi da produttori agricoli di base partecipanti alla filiera filiera corta / mercato locale oggetto dell'aiuto deve essere garantito per almeno un triennio (tre bilanci annuali anche non consecutivi) sui cinque previsti per la piena operatività della filiera.

Controlli effettuati sulla condizione di piena operatività

Il periodo oggetto di controllo parte dalla data di approvazione della filiera e di ammissione all'aiuto dei relativi progetti e termina 5 anni dopo.

Per quanto riguarda il fatturato, le verifiche hanno ad oggetto i documenti contabili (fatture, registri contabili, ecc.), da cui si possa evincere la vendita dei prodotti da parte dei soggetti aderenti alla filiera verso soggetti esterni alla filiera, siano essi consumatori finali, commercianti o ulteriori trasformatori; Analogamente a quanto indicato sopra, verrà controllato il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati derivi da produttori agricoli di base partecipanti alla filiera filiera corta / mercato locale oggetto dell'aiuto.

Si ricorda che nel caso di partecipazione a più filiere, ciascuna fattura emessa può essere presa in conto una sola volta nella verifica del raggiungimento del fatturato delle diverse filiere.

Sono fatti salvi tutti i restanti obblighi di controllo previsti dalla normativa specifica.

7.2 **VARIAZIONI PROGETTUALI, ADEGUAMENTI TECNICI E MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI**

Per il dettaglio di questo paragrafo legato alle variazioni adeguamenti e modifiche riguardanti le singole misure si rinvia a quanto previsto alla specifica sezione dei singoli bandi attivati in filiera, fermo restando che tali varianti devono garantire la coerenza con gli obiettivi del PIF.

Per quanto riguarda la modifica del soggetto promotore, questa deve intendersi come variante solo quando si ravvisa come cambio di beneficiario ovvero come cambio di CUAA. Il subentro nella titolarità è consentito per casi debitamente motivati (es: decesso del legale rappresentante del SP, gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, ecc.) alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggiamento;

- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale e/o decennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;

L'adesione di nuovi soggetti al contratto di filiera si configura come modifica non sostanziale con il solo obbligo da parte del S.P. di presentare opportuna appendice registrata al Contratto di Filiera. Qualora durante una annualità si verificano delle nuove adesioni al contratto di filiera, il S.P. produce un'unica appendice annuale registrata con riportati tutti i nuovi aderenti al contratto.

7.3 DOMANDE DI PAGAMENTO

I contributi vengono erogati secondo le condizioni stabilite dai singoli bandi.

7.4 IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Accanto al rispetto del contratto di filiera, i beneficiari con la sottoscrizione dell'istanza assumono gli impegni riportati all'interno dei bandi specifici di ciascuna sottomisura attivata nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera.

Inoltre il soggetto promotore deve garantire il raggiungimento di un fatturato di filiera pari ad almeno il 60% di quanto previsto nel Business plan di filiera presentato con la domanda di sostegno, per almeno tre bilanci annuali, anche non consecutivi, nell'arco temporale dei 5 anni di operatività della filiera stessa. I 5 anni decorrono dalla data di comunicazione al Soggetto Promotore della finanziabilità del PIF.

Il Soggetto promotore ha inoltre l'obbligo di comunicazione degli aggiornamenti degli aderenti al contratto di filiera.

7.5 CONTROLLI E SANZIONI.

Riduzione e decadenza dell'aiuto

Fatte salve le condizioni di decadenza dell'aiuto previste dalle singole misure, si applicano le riduzioni dell'aiuto previste dalle schede di misura del PSR, qualora in fase di controllo in itinere, ossia nel periodo di cinque anni relativi all'obbligo del mantenimento delle condizioni di piena operatività della filiera, non fossero verificate le condizioni previste al precedente paragrafo 7.1.

I progetti per i quali sia verificato il mancato raggiungimento dei livelli minimi di realizzazione e di efficacia saranno oggetto di una riduzione del tasso di aiuto, limitatamente ad alcune misure, rispetto al massimo garantito per misura, secondo quanto di seguito stabilito:

Tabella 2:

MISURA	ENTITÀ DELLA DECURTAZIONE DELL'AIUTO	AIUTO MANTENUTO NEI CASI DI RIDUZIONE
1.1. A	nessuna decurtazione	
1.2. A	nessuna decurtazione	
3.1	nessuna decurtazione	
4.1	nessuna decurtazione	
4.2. A	decurtazione del 15%	25% (5% nel caso di investimenti finanziati in regime di aiuto di stato in esenzione)
6.4 A 4	nessuna decurtazione	

16.2	nessuna decurtazione	
16.4	decurtazione del 20%	50%

Le riduzioni sopra riportate saranno oggetto, unitamente alle esclusioni, di successivo atto della G.R., in attuazione del D.M. 3536 del 08/02/2016 e s.m.i. ⁸

7.6 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alle domande di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare alla Commissione di valutazione per il riesame (istituita con apposito atto dall'AdG), memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile

7.7 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ⁹

I dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

⁸ **Articolo 63 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative**

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

⁹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali

